



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020

E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo

ORDINANZA

(disciplina attività balneari e diportistiche presso “Cala Spaghetti” e “Cala Polpi”)

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo

VISTA la nota datata 25/06/2024 dell'Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo protocollo Generale n. 0049494 del 25/06/2024 con la quale è stata evidenziata l'opportunità di disciplinare l'Area di ancoraggio e campeggio nautico nelle zone di mare denominate “Cala Spaghetti e Cala Polpi”;

VISTO il verbale di riunione tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo in data 04/07/2024 ove erano presenti il Comandante dell'Autorità Marittima mazarese unitamente ai Capi Servizio interessati, nonché il sindaco Quinci per l'amministrazione comunale e, per la Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente, l'ingegnere Vaiarello nella cui riunione si è condivisa la necessità che fosse più congeniale l'ipotesi di fondare su un'istanza comunale l'ordinanza derogatoria rispetto ai limiti previsti nell'emanata ed esistente Ordinanza di Sicurezza Balneare, per gli specchi acquei delle zone di mare denominate “Cala Spaghetti e Cala Polpi”, in relazione alla distanza dalla costa che le unità devono rispettare per l'ancoraggio, in modo che l'Ente locale diventi interlocutore unico dell'Autorità Marittima;

VISTA la nota datata 11/07/2024 assunta a prot. n.° 12333 con la quale il Comune di Mazara del Vallo, a firma del sindaco suo legale rappresentante “pro-tempore”, si è fatta parte diligente nel rappresentare le necessità delle principali associazioni diportistiche di Mazara del Vallo afferenti all'opportunità di individuare un'area in prossimità della costa nella quale consentire l'ancoraggio in sicurezza delle unità da diporto, a distanza inferiore rispetto a quella minima prevista dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare, impegnandosi e facendosi carico l'amministrazione comunale di posizionare boe e gavitelli collegati da sagola tarozzata posti a segnalare e delimitare l'area in parola ed assumendosi ogni responsabilità in merito alla gestione degli stessi – inoltre è stata richiesta la possibilità di apporre delle boe per costituire di un corridoio di lancio, lato terra, asservito alla zona di mare “Cala Spaghetti” da delimitare per consentire di raggiungere in sicurezza la battigia per la prevista breve sosta;

VISTA la nota prot. n.° 12349 datata 11/07/2024 con la quale è stato richiesto alla Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente – U.T.A. Trapani di esprimere il proprio parere e nulla-osta riguardo all'emanazione di un'ordinanza che disciplini la zona di mare interessata sulla base di quanto proposto dalla sopra menzionata amministrazione comunale;

VISTA la nota prot. n.° 52607 datata 18/07/2024 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Struttura Territoriale dell'Ambiente Trapani con la quale il competente soggetto ha comunicato il proprio nulla-osta, ai fini demaniali marittimi, all'accoglimento di quanto richiesto con la nota in epigrafe citata dal Comune di Mazara del Vallo;

PRESO ATTO che nei tratti di mare oggetto della suddetta richiesta non vi sono attività di balneazione di rilievo, né strutture balneari in concessione e che la zona non risulta particolarmente antropizzata ai fini della fruibilità dello specchio acqueo interessato dalla deroga e che, altresì, durante le precedenti stagioni balneari la disciplina sperimentale adottata ha consentito un miglioramento della cornice di sicurezza costruita attorno ai fruitori dei tratti di mare limitrofi;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire una specifica zona di mare destinata alla sosta di unità da diporto che, anche nel rispetto delle consuetudini locali, non pregiudichi la sicurezza della balneazione e degli altri usi del mare,

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n°171 ss.mm.ii., recante il “Codice della nautica da diporto” ed il relativo regolamento di attuazione;

VISTA la Legge 8 luglio 2003, n°172, recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”, ed in particolare l’articolo 8;

VISTI gli articoli 30, 81, 1164 e 1231 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 “Codice della Navigazione” e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTA l’Ordinanza di Sicurezza Balneare 16/2023 del 01/06/2023;

VISTA la propria Ordinanza n.° 26/2019 emessa da questa Autorità Marittima (**da ritenersi abrogata e superata dalla presente**).

O R D I N A

Articolo 1 (zone di mare riservate alla balneazione presso “Cala Spaghetti” e “Cala Polpi”)

1. Per tutta la durata della stagione balneare, così come definita annualmente con decreto dell’Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, negli specchi acquee antistanti la località Capo Feto del Comune di Mazara del Vallo, e precisamente nelle due baie site ad est (c.d. “Cala Spaghetti”) e ad ovest (c.d. “Cala Polpi”) di Capo Feto, la zona di mare riservata prioritariamente alla balneazione sarà quella compresa tra la linea di battigia e quella delimitata da gavitelli di colore rosso, collegati da idonea sagola galleggiante, posti nei punti di coordinate geografiche meglio specificati e graficamente rappresentati nello stralcio cartografico allegato alla presente Ordinanza (allegato1 e 2). Fino al posizionamento dei predetti gavitelli, permarranno le fasce di mare riservate alla balneazione (300 mt. dalla linea di costa) stabilite dall’ordinanza balneare.
2. Nei tratti di mare compresi tra i predetti segnalamenti galleggianti ed il limite dei 300 (trecento) metri dalla costa, in parziale deroga a quanto previsto dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare, sono consentiti il transito e la sosta di unità da diporto di lunghezza fuori tutto inferiore a 18 (diciotto) metri, con esclusione dei piccoli natanti a vela (windsurf e kitesurf) e degli acquascooter per i quali permangono le disposizioni ad essi applicabili.
3. Entro tale fascia, inoltre, la navigazione da diporto deve essere quanto mai rispettosa dell’ambiente e della quiete con particolare riferimento al rispetto dei limiti delle emissioni acustiche e dei gas di scarico previsti dalle vigenti normative in materia prestando le unità in transito la massima attenzione, limitando la propria velocità in considerazione della contiguità della zona di mare riservata alla balneazione.
4. L’accesso e la sosta nella fascia di mare destinata alle unità da diporto impone al conduttore di ciascuna unità di determinare autonomamente la posizione di ancoraggio ritenuta più adatta in funzione della presenza di altre unità in zona, delle caratteristiche della propria unità e delle condizioni meteo marine in atto, adottando ogni opportuna iniziativa suggerita dall’arte marinaresca volta a prevenire eventuali incidenti e/o danni a cose e persone.

6. A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione sono tenuti a segnalare la propria presenza indossando una calottina colorata ben visibile in superficie. Il mancato utilizzo dei predetti accorgimenti non esime il conduttore di unità da diporto e di acquascooter dal prestare la massima attenzione nella conduzione del mezzo nautico e non affievolisce pertanto la responsabilità dello stesso a fronte di comportamenti dovuti ad imprudenza, negligenza e/o imperizia.

Articolo 2 (segnalamenti)

1. L'esecutività della presente Ordinanza è comunque subordinata al preventivo posizionamento dei gavitelli di colore rosso da parte dell'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo in premessa citata, nonché all'installazione in corrispondenza della costa di idonei cartelli monitori che informino i bagnanti circa la vigenza della presente Ordinanza, e riportanti in più lingue la dicitura "ATTENZIONE! – BALNEAZIONE NON SICURA AL DI FUORI DELLE ZONE DI MARE DELIMITATE, IN PRESENZA DI UNITA' DA DIPORTO (Ordinanza CP n°26/2018 del 21/06/2018)". 2. Sui predetti gavitelli è sempre vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi. Sarà cura delle suddette Associazioni diportistiche tenere sotto controllo eventuali scarrocci/perdite dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro esatto riposizionamento.

Articolo 3 (disposizioni sanzionatorie e finali)

1. I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione. Qualora la violazione avvenga alla condotta di un'unità da diporto, si incorrerà nell'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 53 della Decreto Legislativo n°171 del 18 luglio 2005; negli altri casi, si applicherà, autonomamente o in eventuale concorso con altri illeciti, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie sia ravvisabile il sussistere di reati diversamente perseguibili.
2. Le presenti disposizioni integrano e modificano, per la parte interessata dal presente provvedimento, quanto contenuto nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare, non precludendo la facoltà dell'Autorità Marittima di sospenderne, modificarne i contenuti in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di polizia e di sicurezza.
3. L'accesso e la sosta nelle fasce di mare oggetto della presente Ordinanza da parte del diportista devono considerarsi quali formale accettazione delle prescrizioni in essa contenute e per le quali l'Autorità Marittima deve intendersi pienamente manlevata da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni di terzi, in dipendenza della condotta nautica posta in essere da ciascuno.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando attraverso il portale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo.
5. il Comune di Mazara del Vallo, i concessionari di approdi o punti di ormeggio destinati alle unità da diporto nonché le società/associazioni diportistiche dovranno esporre la presente Ordinanza presso le rispettive sedi, all'ingresso o comunque in luogo ben visibile agli utenti, per l'intero periodo di apertura al pubblico.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Raffaele GIARDINA

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)



Cala Spaghetti di Capo Feto



Cala Polpi di Capo Feto